



Decreto n. 1069

IL RETTORE

- VISTO Il D.Lgs. 09.04.2008, n.81 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il DM 05.08.1998 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nelle D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 s.m.i.";
- TENUTO CONTO degli esiti della riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. tenutasi il 29.09.2016, finalizzata ad "attualizzare il Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in considerazione del Nuovo Modello Organizzativo di questa Università";
- CONSIDERATI gli esiti della riunione del 02.05.2017 dell'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro", dei successivi Tavoli tecnici tenutisi con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento e delle riunioni con i soggetti di parte pubblica e sindacale della contrattazione decentrata;
- TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria firmata congiuntamente dal Direttore Generale, Dott. Federico Gallo, dal Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo e dal Direttore della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, Dott. Emilio Miccolis, anche in ordine al parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, reso nella riunione del 26.02.2018;
- VISTO il dispositivo della delibera del Senato Accademico in data 27.03.2018, concernente il parere favorevole in ordine al nuovo testo del Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previa riformulazione dell'art. 17 – Norme finali, transitorie e di rinvio;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2018, relativa all'approvazione del nuovo testo del Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, previa riformulazione dell'art. 17 - Norme finali, transitorie e di rinvio;
- RITENUTO necessario sulla base delle predette deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di dover revisionare il testo del Regolamento in questione, relativamente all'art. 17 citato

DECRETA

Per quanto in premessa, il Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è revisionato con la modifica dell'art. 17 – Norme finali, transitorie e di rinvio, riformulato come segue:

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico ai fini dell'assolvimento delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Rettore, Direttore Generale e Direttori di Dipartimento, verifica con cadenza annuale lo stato di realizzazione delle condizioni e adotta gli atti conseguenti per:
 - a) la precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola l'Università e l'attribuzione a ciascun Dipartimento di Didattica e di Ricerca ivi ospitato, formalmente comunicata ai Direttori degli stessi;
 - b) l'accertamento dello Staff Sicurezza, prevenzione e protezione della conformità alla normativa vigente dei locali, delle strutture e degli impianti di pertinenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca;
 - c) la preventiva assegnazione ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di adeguate risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di quanto previsto nel presente Regolamento;
 - d) la formazione, nei termini previsti dalla normativa, in materia di sicurezza, dei Direttori di Dipartimento di Didattica e di Ricerca, dei loro delegati, dei coordinatori amministrativi e del personale tecnico-amministrativo coinvolto nell'applicazione della normativa relativa alla gestione della sicurezza, onde consentire loro l'acquisizione delle competenze connesse alla natura dei compiti loro affidati dal presente Regolamento.
2. Per quanto riguarda il rapporti tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'Università in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui al protocollo di intesa stipulato tra Regione Puglia e Ateneo.
3. Per quanto attiene alle convenzioni per l'attività di ricerca, didattica, di servizio o di assistenza tra l'Università ed altri Enti, i soggetti cui competano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, sono appositamente individuati nei relativi atti convenzionali.
4. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore previa approvazione da parte del CdA ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.
Sarà oggetto di verifica a 12 mesi dalla sua emanazione e verrà riesaminato dall'Osservatorio Permanente su "Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro" nel caso di emanazione di nuove normative o per esigenze sopravvenute.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Gazz. Uff. n. 101 del 30.04.2008 – Suppl. Ord. N. 108) nonché del D.M. 363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 21.10.1998).

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bari, 10.04.2018

IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio